

COMPARTO SICUREZZA

SITUAZIONE E SIMULAZIONE DEL FUTURO PREVIDENZIALE

DI








DATA DI NASCITA



DIRITTINASCOSTI



*Situazione previdenziale attuale e proiezione della data/valore
di pensione con simulazioni specifiche*

-  Età al momento del calcolo AA ____ MM ____ GG ____ .
-
-  Prima iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria, Fondo ____ dal __/__/__.
-
-  Ultimo contributo presente in Estratto Conto Inps del __/__/____.
-
-  Rata e decorrenza calcolate sulla base dei contributi versati fino al __/__/____ .
-
-  Contributi versati in altra gestione NON COINCIDENTI, utili per il diritto:
settimane ____ (AA ____ MM ____ GG ____).
-
-  A tale data l'anzianità contributiva utile per il **diritto** (indicante il “quando si va in pensione”) è pari a ____ settimane (anni ____ mesi ____ giorni ____).
-
-  A tale data l'anzianità contributiva utile per la **misura** (indicante il “quanto si percepirà di pensione”) è pari a ____ settimane (anni ____ mesi ____ giorni ____).

Va considerato che i due valori non sempre coincidono in quanto, in rapporto ad alcune tipologie di contribuzione figurativa, ad esempio, il numero delle settimane utili ai fini del diritto della pensione può risultare inferiore rispetto a quelle lavorate e coperte ai fini della misura alla pensione. Se la retribuzione o il reddito percepito per determinati periodi risulta inferiore al minimo previsto dalla legge per l'accredito di un anno intero di versamenti, i contributi presenti in quel periodo devono essere ridotti in base alla retribuzione effettivamente percepita.

Inoltre, i valori della contribuzione utile al diritto e alla misura della pensione possono differire quando i contributi effettivamente versati siano in misura inferiore ai 35 anni. I 35 anni di contributi da perfezionare, quindi, possono essere comprensivi di contribuzione obbligatoria, figurativa, da riscatto e volontaria ma in essi non possono essere considerati i contributi figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata e dalla malattia (art. 22, co.1, L. n. 153/1969; Circ. INPS 180/2014).

LEGGERE CORRETTAMENTE I DATI DEL PROPRIO ESTRATTO CONTRIBUTIVO INPS

L'estratto conto previdenziale riporta i dati anagrafici del lavoratore e, riassunti in una tabella, i dati relativi ai versamenti previdenziali distinti per:

- periodo di riferimento (dal- al);
- tipologia di contributi (da lavoro dipendente, artigiano, commerciate, servizio militare etc.);
- contributi utili espressi in giorni, settimane o mesi;
- retribuzione o reddito;
- riferimenti del datore di lavoro;
- eventuali note riportate alla fine dell'estratto.

Nell'estratto conto dell'INPS regime generale i contributi sono generalmente espressi in settimane (1 mese = 4,33 settimane; 1 anno = 52 settimane), ma possono essere espressi anche in mesi o in anni o, ancora, in giorni.

Sono espressi in mesi i contributi accreditati presso le gestioni artigiani e commercianti e presso la gestione Separata, e in giorni i contributi che figurano negli estratti conto dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti (ex Enpals), nonché i contributi agricoli.

Sono espressi in anni, mesi e giorni i contributi indicati presso il fondo dipendenti pubblici.

Le note più comuni presenti nell'estratto sono le seguenti:

Nota 0: contributi accreditati in base ai versamenti effettuati: sono pienamente utilizzabili se il reddito corrisponde a quello fiscalmente accertato. Indica che quei contributi saranno ritenuti utili per il diritto e/o per la misura della pensione solo se il reddito indicato in estratto corrisponderà a quello dichiarato all'Agenzia delle Entrate.

Nota 1: contribuzione da verificare. Denota un'anomalia importante. Per gli Agricoli, per quei periodi, il più delle volte, è indice di contribuzione non pagata e quindi non utilizzabile. Per altri lavoratori mostra la necessità di procurarsi atti e documenti che dimostrino l'esistenza del rapporto di lavoro nei relativi periodi indicati con la nota 1.

Nota 2: contribuzione da verificare. Indica che nei dati dell'archivio Inps è presente un'anomalia.

Nota 3: settimane non utili per il diritto alla pensione di anzianità. Avverte l'utente che i periodi di disoccupazione e di malattia non sono utili a perfezionare i 35 anni di contributi utili per accedere alla pensione anticipata. Sono utili, invece, a perfezionare il requisito contributivo delle 156 settimane nell'ultimo quinquennio per la Pensione di Inabilità e per l'Assegno Ordinario di Invalidità.

Nota 4: contributi ridotti al numero massimo che può essere riconosciuto nel periodo. L'INPS avvisa il lavoratore che per quello specifico periodo sono stati registrati più contributi rispetto a quelli previsti per la capienza massima e che, quindi, è stata applicata una riduzione. Ad esempio se nel 2023 un lavoratore ha versato contributi per 57 settimane, è stata apportata una riduzione alle 52 settimane, ovvero il periodo massimo per la copertura di un anno di contributi.

Nota 5: numero di contributi soggetto a verifica in quanto la retribuzione corrisposta non è sufficiente per riconoscere l'intero periodo. L'INPS segnala che la retribuzione del lavoratore non è stata sufficiente per coprire l'intero periodo contributivo. Per quel periodo, quindi, sono accreditate soltanto le settimane che la retribuzione ha permesso di accreditare (e, quindi, i contributi accreditati per quell'anno saranno inferiori alle 52 settimane anche se il lavoratore, per esempio, ha lavorato tutto l'anno perché la retribuzione ricevuta non ha raggiunto il minimale per la copertura dell'intero periodo).

Nota 18: indica che i periodi dichiarati dall'Amministrazione devono essere ancora verificati e certificati; non è detto quindi che ci sia necessariamente un errore sulla posizione ma è opportuno procedere con una segnalazione contributiva (Richiesta Variazione Posi-

zione Assicurativa) producendo tutta la documentazione del caso.

Nota A: le maggiorazioni presenti sull'estratto conto saranno valutate in sede di pensione, secondo le norme vigenti e con le limitazioni eventualmente previste.

Nota C: sono presenti Flussi Emens successivi al consolidamento.

Nota E: reddito calcolato sui contributi effettivamente versati.

Nota O: contribuzione non utile per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto dalle norme vigenti per il diritto alla pensione di anzianità. Avverte l'utente che quei periodi non sono utili a perfezionare i 35 anni di contributi utili per accedere alla pensione anticipata.

Nota U: denuncia fornita dal datore di lavoro. Dati provvisori soggetti a verifica. Normalmente la si ritrova nell'ultimo rigo dell'estratto contributivo, a cavallo degli ultimi due trimestri. Indica che il datore di lavoro ha trasmesso i dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione ma che l'INPS non ha ancora accertato la correttezza di tali dati.





TABELLA DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA E SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE



PERIODO	CTPS	CPDEL		
Fino al 31.12.1992				
01.01.1993 – 31.12.1995				
01.01.1996 – 31.12.2011				
01.01.2012 – _____.____._____				
MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE				
CONTRIBUTI DA RISCATTO/COMPUTO				
CONTRIBUTI DA RICONGIUNZIONE				
ANZIANITÀ totale utile al DIRITTO				
ANZIANITÀ totale utile alla MISURA				
ANZIANITA' TOTALE AL 31.12.1995				
SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE				
NOTE				

I SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE

RETRIBUTIVO – Valido per coloro che possiedono almeno 18 anni (936 settimane) di contributi versati entro il 31.12.1995. Questa tipologia di pensione è costituita da 3 quote. La prima (quota A), calcolata sulla base delle anzianità totalizzate alla data del 31.12.1992 e con in principi vigenti prima della riforma del 1992; la seconda (quota B), determinata con nuovi criteri per gli anni di contribuzione maturati dopo il 01.01.1993 e fino al momento del pensionamento ma non oltre, comunque, il 31.12.2011; la terza (quota C), calcolata con sistema contributivo per la contribuzione versata a partire dal 01.01.2012.

DOPPIO CALCOLO - Per coloro che sono in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, la legge 190/2014 art. 1 commi 707/709 ha stabilito che l'importo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto non può essere superiore a quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore della Riforma Fornero. Per questi Soggetti, quindi vengono fatti due calcoli e viene messo in pagamento quello di importo inferiore. **Il primo calcolo** è fatto applicando i criteri previsti dalla Riforma Fornero ovvero determinando l'importo della pensione con il sistema retributivo per i versamenti maturati fino al 31.12.2011 e con il sistema contributivo per quelli maturati dal 01.01.2012 e fino al momento della pensione. **Il secondo**, invece, è fatto applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall'assicurato, sia antecedenti il 31.12.2011 sia successivi, anche oltre il limite dei 40 anni complessivi di contribuzione.

MISTO – Valido per coloro che possiedono meno di 18 anni di contributi versati entro il 31.12.1995. La pensione sarà calcolata con Sistema Retributivo per i contributi versati fino al 31.12.1995 e con Sistema Contributivo per i contributi versati dal 01.01.1996.

CONTRIBUTIVO – Valido per coloro che non possiedono accrediti contributivi al 31.12.1995 e per coloro che scelgono di avvalersi dell'opzione al contributivo (art. 1 co. 23 L. n. 335/1995). In questo sistema l'importo annuo della pensione viene determinato moltiplicando il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione relativo all'età posseduta all'atto del pensionamento: a una maggiore età corrisponde un più elevato e favorevole coefficiente di trasformazione e, quindi, un importo di pensione più elevato.

I REQUISITI PER IL COMPARTO SICUREZZA

Nei confronti del personale appartenente al Comparto Difesa, Sicurezza e Vigili del Fuoco i requisiti anagrafici e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati.

Pensione di Vecchiaia (art. 2 del D.lgs n. 165 del 1997)

Dal 01.01.2023 nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2021/2022. Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il Messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.

Pensione di Anzianità (art. 6 del D.lgs n. 165 del 1997)

Dal 01.01.2023 l'accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:

1. raggiungimento di un'anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall'età;
2. raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31/12/2011, e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni;
3. raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 58 anni.

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).

LE TABELLE DEI REQUISITI PER IL COMPARTO SICUREZZA – Dal 2023 al 2026

PENSIONE DI VECCHIAIA			
Anni	Età	Qualifica	Finestra Mobile ¹
2023-2026	66	Dirigente Generale con MENO di 35 anni di servizio	12 MESI ²
2023-2026	65	Dirigente Generale con ALMENO 35 anni di servizio	12 MESI ³
2023-2026	64	Dirigente Superiore con MENO di 35 anni di servizio	12 MESI ⁴
2023-2026	63	Dirigente Superiore con ALMENO 35 anni di servizio	12 MESI ⁵
2023-2026	61	Qualifiche Inferiori con MENO di 35 anni di servizio	12 MESI ⁶
2023-2026	60	Qualifiche Inferiori con ALMENO 35 anni di servizio	12 MESI ⁷

PENSIONE DI ANZIANITÀ			
Anni	Età	Anni di Servizio	Finestra Mobile ⁸
2023-2026	58	35 Anni di Servizio Utile	12 MESI

PENSIONE DI ANZIANITÀ			
Anni	Età	Anni di Servizio	Finestra Mobile ⁹
2023-2026	***	41 Anni di Contributi indipendentemente dall'età	15 MESI

¹ Rappresenta un periodo di slittamento che deve trascorrere tra la maturazione del diritto a pensione e l'effettiva decorrenza del primo assegno pensionistico (cosiddetto "differimento").

² In assenza dei requisiti minimi di contribuzione il dipendente prolungherà il servizio fino alla maturazione dei requisiti previsti per raggiunti limiti di età ordinamentale (+ finestra mobile) oppure per il raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione di anzianità (+ finestra mobile).

³ La finestra mobile può risultare anche inferiore a 12 mesi ove nel periodo di slittamento si apra o si sia già aperta la finestra mobile rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità

⁴ In assenza dei requisiti minimi di contribuzione il dipendente prolungherà il servizio fino alla maturazione dei requisiti previsti per raggiunti limiti di età ordinamentale (+ finestra mobile) oppure per il raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione di anzianità (+ finestra mobile).

⁵ La finestra mobile può risultare anche inferiore a 12 mesi ove nel periodo di slittamento si apra o si sia già aperta la finestra mobile rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità

⁶ In assenza dei requisiti minimi di contribuzione il dipendente prolungherà il servizio fino alla maturazione dei requisiti previsti per raggiunti limiti di età ordinamentale (+ finestra mobile) oppure per il raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione di anzianità (+ finestra mobile).

⁷ La finestra mobile può risultare anche inferiore a 12 mesi ove nel periodo di slittamento si apra o si sia già aperta la finestra mobile rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità

⁸ Rappresenta un periodo di slittamento che deve trascorrere tra la maturazione del diritto a pensione e l'effettiva decorrenza del primo assegno pensionistico (cosiddetto "differimento").

⁹ Rappresenta un periodo di slittamento che deve trascorrere tra la maturazione del diritto a pensione e l'effettiva decorrenza del primo assegno pensionistico (cosiddetto "differimento").



TIPOLOGIE DI PENSIONE, REQUISITI E DECORRENZE PERSONALIZZATE - 2024



TIPOLOGIA	REQUISITI DI CONTRIBUZIONE ED ETÀ	FINESTRA	MATURAZIONE	DECORRENZA
PENSIONE ANTICIPATA				
ORDINARIA	<ul style="list-style-type: none">58 anni di età35 anni di servizio utile	12 mesi		
ORDINARIA	<ul style="list-style-type: none">41 anni di contributi	15 mesi		
PENSIONE DI VECCHIAIA				
ORDINARIA	<ul style="list-style-type: none">66 anni di età - Dirigente Generale con MENO di 35 anni di servizio65 anni di età - Dirigente Generale con ALMENO 35 anni di servizio64 anni di età - Dirigente Superiore con MENO di 35 anni di servizio63 anni di età - Dirigente Superiore con ALMENO 35 anni di servizio61 anni di età - Qualifiche Inferiori con MENO di 35 anni di servizio60 anni di età - Qualifiche Inferiori con ALMENO 35 anni di servizio	12 mesi		
PRESTAZIONI DI INABILITÀ NEL COMPARTO SICUREZZA				
PENSIONE PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE ALLA MANSIONE (artt. 71 e 129 DPR 3/1957)	<ul style="list-style-type: none">15 anni di servizio12 anni effettiviRisoluzione rapporto di lavoro PER INABILITÀRioccupabile dopo la pensione	NO		
PENSIONE PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO (art. 129 DPR 3/1957)	<ul style="list-style-type: none">15 anni di servizio12 anni effettiviRisoluzione rapporto di lavoro PER INABILITÀ A PROFICUO LAVORORioccupabile dopo la pensione	NO		
PENSIONE PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA (Art. 2, c 12, L. 335/95)	<ul style="list-style-type: none">MIN 5 anni di contributi complessiviMIN 3 anni di contributi effettivi negli ultimi 5 anniRisoluzione rapporto di lavoro PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTENON rioccupabile dopo la pensione	NO		

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE E TERMINI DI PREAVVISO

Sia il datore di lavoro che il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalla legge e dal CCNL. Questo significa che, sia il **datore di lavoro** che intende procedere al **licenziamento** di un dipendente, sia il **lavoratore** che voglia recedere dal rapporto mediante **dimissioni**, sono tenuti ad osservare il **periodo di preavviso**, salvo casi specifici.

Il periodo di preavviso è regolato nella **durata** e nella **decorrenza** dalla **contrattazione collettiva** che definisce l'arco temporale nel quale deve essere garantito dal datore di lavoro e dal lavoratore **in base al livello e all'anzianità di servizio**.

Durante il periodo di preavviso il **rapporto di lavoro prosegue in maniera ordinaria**, con la conservazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto stesso, tra i quali l'erogazione della retribuzione e l'esecuzione della prestazione lavorativa.

Le ferie e le varie assenze retribuite (permessi, malattia, ecc.), interrompono la decorrenza del periodo di preavviso, quindi la data di termine del rapporto di lavoro sarà posticipata. Nella domanda di pensione è obbligatorio indicare l'ultimo giorno di lavoro e laddove il rapporto non cessi in quella determinata data la domanda verrà respinta in quanto, nel caso di lavoro dipendente, la cessazione è obbligatoria.

COSA FARE PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA DI PENSIONE

Prima di presentare domanda di pensione (in particolare ANTICIPATA) è conveniente fare una richiesta, al proprio ufficio del personale, della certificazione dei servizi completa di tutti gli elementi della retribuzione.

QUANDO SI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA DI PENSIONE

La domanda di pensione può essere presentata a partire da 12 mesi prima della decorrenza indicata.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Il **TFR**, trattamento di fine rapporto, ha un carattere di retribuzione differita. Spetta a tutti i dipendenti pubblici che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000; con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata inferiore a quindici giorni continuativi nel mese, oppure, gli assunti entro il 31 dicembre 2000 e che hanno aderito a un Fondo di previdenza complementare. Viene calcolato con la somma delle retribuzioni lorde annue (comprehensive di tredicesima ed eventuale quattordicesima). Il risultato che si ottiene va diviso per 13,5 e sottratto dai contributi INPS (0,5%). La somma ottenuta va, poi, rivalutata con gli indicatori ISTAT anno per anno.

Il **TFS**, trattamento di fine servizio è un importo che viene riconosciuto come indennità per la cessazione del rapporto di lavoro e spetta solo ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 01.01.2001. A differenza del TFR, il TFS si calcola solo sull'ultima retribuzione annua percepita dal dipendente pubblico. Si determina l'ultima retribuzione annua lorda (con esclusione della voce "indennità pensionabile") sommando tutte le voci utili e il rateo della tredicesima mensilità. La retribuzione così determinata, ridotta all'80% e divisa per 12, determina la base contributiva mensile. Moltiplicando quest'ultima somma per il totale degli anni utili (servizi effettivi più quelli riscattati) arrotondato all'anno col criterio stabilito dall'art.18 del DPR 1032/73 (mesi 6=anni 0; mesi 6, giorni 1=anni 1), si ottiene l'importo del **T.F.S. lordo**.

La legge n.147/2013, per le cessazioni avvenute a partire dal 01/01/2014, ha previsto una rateizzazione a "scaglioni".

- Il T.F.S. per inabilità o per decesso del lavoratore o della lavoratrice verrà liquidato entro 105 giorni dalla data di conseguimento del diritto (a cui aggiungere ulteriori 30 giorni quali tempi di gestione della pratica da parte dell'INPS).
- Il T.F.S. per raggiunti limiti di età (Pensione di Vecchiaia) verrà liquidato non prima di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (a cui aggiungere ulteriori

105 giorni quali tempi di gestione della pratica da parte dell'INPS).

- Il T.F.S. per dimissioni volontarie (Pensione Anticipata) verrà liquidato non prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (a cui aggiungere ulteriori 105 giorni quali tempi di gestione della pratica da parte dell'INPS).

L'erogazione della prestazione può avvenire:

- **in un'unica soluzione** se l'ammontare complessivo è pari o inferiore a € 50.000 lordi;
- **in due rate annuali** se il trattamento è tra € 50.001 e € 100.000 lordi;
- **in tre rate annuali** se è pari o superiore a € 100.001 lordi.

In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza tranche, saranno pagate, rispettivamente, dopo 12 e 24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima.





**PROSPETTO DI CALCOLO DELLA RATA ANNUALE E MENSILE LORDA
DELLA PENSIONE AL ___/___/_____**

Empty box for the pension calculation prospectus.

La presente simulazione è stata elaborata solo ed esclusivamente sulla base dei dati forniti. Si rammenta che esistono delle condizioni previste da specifiche norme che potrebbero anticipare la decorrenza della pensione (invalidità civile =>74% (+2 mesi per ogni anno lavorato), cecità (+4 mesi per ogni anno lavorato), maternità al di fuori del rapporto di lavoro (+22 settimane di contribuzione figurativa per ciascun figlio), periodi di lavoro non segnalati in estratto, ecc.).



PROSPETTO ANZIANITA' CONTRIBUTIVA AL

___/___/___

La presente simulazione è stata elaborata solo ed esclusivamente sulla base dei dati forniti. Si rammenta che esistono delle condizioni previste da specifiche norme che potrebbero anticipare la decorrenza della pensione (invalidità civile =>74% (+2 mesi per ogni anno lavorato), cecità (+4 mesi per ogni anno lavorato), maternità al di fuori del rapporto di lavoro (+22 settimane di contribuzione figurativa per ciascun figlio), periodi di lavoro non segnalati in estratto, ecc.).

EQUO INDENNIZZO, PRIVILEGIATA, VITTIME DEL DOVERE

L'equo indennizzo per causa di servizio

Per equo indennizzo per causa di servizio si intende un risarcimento economico una tantum (cioè soltanto una volta). Si corrisponde a una persona fisica (il lavoratore) nel momento in cui è possibile accertare un trauma subito sul posto di lavoro, durante le ore di servizio.

Tale risarcimento economico è a carico dell'Amministrazione dell'azienda di riferimento. Questo accerta, insieme alla Commissione Medica competente, i traumi o le menomazioni fisiche presenti sul lavoratore e dipendenti, per così dire, da causa di servizio.

È possibile richiedere l'equo indennizzo se è riconosciuta la causa di servizio. La domanda può essere depositata contemporaneamente alla domanda per il riconoscimento della causa di servizio, unitamente a quella di riconoscimento dello status di vittima del dovere, come esposto nell'art. 1 co. 563 o 564 L. 266/05.

Il tempo entro il quale è possibile fare domanda è di 6 mesi. Per questa ragione, le domande è consigliabile farle contestualmente, così da poterne beneficiare in tempi molto brevi.

L'indennità, che ricordiamo sarà corrisposta una tantum dall'Amministrazione al dipendente del pubblico impiego solo dopo aver accertato la correlazione tra l'invalidità e la causa di servizio, non corrisponde al risarcimento integrale di tutti i danni subiti. Il risarcimento si può richiedere, ed è diritto del dipendente ottenerlo, con una domanda apposita.

Pensione privilegiata militari per causa di servizio

La pensione privilegiata è corrisposta in favore delle Forze Armate e Comparto di Sicurezza che abbiano contratto un'infermità a causa del servizio svolto.

Questo trattamento previdenziale è denominato "privilegiato" perché è slegato sia dal possesso di una determinata età anagrafica sia dal possesso del requisito assicurativo e contributivo.

La pensione privilegiata è un trattamento che risulta erogabile solo a una determinata categoria di lavoratori. Infatti, a seguito della Legge Fornero (art. 6 della legge 201/2011),

dal 6 dicembre 2011 i trattamenti privilegiati risultano erogabili nei soli confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, e Arma dei Carabinieri), alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto Vigili del Fuoco e soccorso pubblico, con esclusione dei dipendenti civili.

L'attribuzione di questi benefici avviene principalmente in misura proporzionale al grado di invalidità contratta dal dipendente (tabelle A e B del D.P.R. 30.12.1981, n. 834).

Nello specifico la tabella A è relativa a lesioni e infermità che danno diritto alla pensione vitalizia o ad assegno temporaneo. Invece la tabella B corrisponde a lesioni o infermità che comportano indennità una tantum.

Esistono due tipi di pensionamenti privilegiati (art. 67 e ss. del D.P.R. 1092/1973): tabellare e ordinario. In entrambi i casi il presupposto è il fatto che le infermità siano dipendenti da causa di servizio "non suscettibili di miglioramento" (art. 67, comma 1, D.P.R. 1092/1973). Tuttavia le infermità possono anche prescindere dall'inabilità al servizio. Quindi non necessariamente comportano la risoluzione del rapporto di servizio.

Pensione privilegiata ordinaria calcolo

La pensione privilegiata ordinaria militari (art. 67 D.P.R. 1092/1973) è il trattamento sostitutivo della normale pensione.

È pari al 100% della retribuzione pensionabile, se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria della tabella A. La percentuale si riduce del 10% scendendo nella graduatoria delle categorie, fino ad arrivare al 30% per l'ottava categoria.

Nel caso di coesistenza di due infermità o lesioni ascrivibili alle categorie dalla terza all'ottava, il calcolo della pensione privilegiata risulta dal cumulo di esse (tabella F-1).

Qualora le infermità o lesioni siano più di due, il trattamento è determinato aggiungendo alla categoria corrispondente all'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità.

Infine, nel caso di coesistenza di due o più infermità o lesioni ascrivibili a categorie dalla prima alla seconda, il soggetto ha diritto all'assegno di cumulo per infermità (art. 109 D.P.R. 1092/1973).

Pensione privilegiata tabellare di 8 categorie

La pensione privilegiata tabellare (art. 67 D.P.R. 1092/1973) è assimilabile al trattamento privilegiato di guerra. Quindi spetta ai militari di truppa e ai graduati che abbiano contratto un'infermità durante il servizio di leva. Inoltre ne hanno diritto i militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso (art. 67, comma 5, D.P.R. 1092/1973), che abbiano subito, a causa del servizio, una menomazione dell'integrità fisica.

Pensioni tabellari militari importi non sono liquidati in base alla paga percepita, ma sulla base di apposite tabelle stabilite per legge. Come per le pensioni di guerra, sono previste otto categorie di pensione d'importo economico differente a seconda della gravità dell'infermità. Calcolo pensione privilegiata per causa di servizio.

Secondo l'art. 67 del D.P.R. 1092/73, se si ha un'invalidità di prima categoria, la pensione privilegiata equivarrà all'ultima retribuzione. Si ridurrà del 10% in base alla categoria riconosciuta, fino all'ottava.

CATEGORIA	PERCENTUALE
Prima	100 %
Seconda	90 %
Terza	80 %
Quarta	70 %
Quinta	60 %
Sesta	50 %
Settima	30 %
Ottava	20 %

Tuttavia le pensioni privilegiate di settima e ottava categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. Questo è utile per il personale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l'anzianità minima richiesta per conseguire la pensione normale. L'importo pensione privilegiata così aumentata non può comunque eccedere la misura del 44%.

Se, al momento della lesione o infermità, si era allievo d'accademia, l'importo della pensione sarà determinato in base a:

- grado che si rivestiva all'atto d'ammissione all'accademia stessa;

- trattamento economico che sarebbe spettato nel grado, qualora fosse rimasto nello stato di sottufficiale.

Invece, qualora si sia raggiunta l'anzianità di almeno 15 anni di servizio utile (14 anni, 6 mesi e 1 giorno), di cui 12 di servizio effettivo, la pensione potrà essere liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la normale pensione aumentata di un decimo (art. 67, 4 comma del D.P.R. 1092/73).

Per i militari e i graduati di truppa (militari di leva), la pensione viene liquidata sulla base di apposite tabelle, in rapporto alla gravità della menomazione subita, senza riferimento alla paga percepita.

Infine, per i militari di "carriera", per i primi 3 mesi dalla data di cessazione dall'ufficio, vengono corrisposti gli assegni interi previsti per i pari grado in servizio effettivo, non cumulabili con quelli di quiescenza.

Come fare domanda pensione privilegiata e causa di servizio?

Il procedimento che avvia alla liquidazione della pensione privilegiata è d'ufficio. Si attiva alla cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, dovuta a infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 167 D.P.R. 1092/1973).

Se, invece, l'inidoneità assoluta e permanente al momento della cessazione è dovuta a infermità o lesioni che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, non sono ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio, l'iniziativa è a domanda.

In questo caso, l'interessato, entro cinque anni dalla cessazione, può chiedere che si proceda a tale riconoscimento. Il termine diventa dieci anni in caso di parkinsonismo o invalidità derivanti da infermità a eziopatogenesi non definita o idiomatica (art. 169, comma 1 D.P.R. 1092/1973).

Le sentenze della Corte Costituzionale n. 323 del 2008 e n. 43 del 2015 hanno stabilito, però, che "nei casi in cui la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione del servizio, l'istanza di trattamento pensionistico di privilegio è ammessa qualora non siano decorsi cinque anni dalla manifestazione della malattia stessa".

Tuttavia, affinché la pensione privilegiata competa sin dalla data di cessazione dal

servizio, la relativa domanda deve essere presentata entro due anni dalla cessazione stessa. Qualora la domanda venga presentata oltre il termine biennale, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, con conseguente prescrizione dei ratei precedentemente maturati (art. 191 D.P.R. 1092/1973).

Pensione privilegiata requisiti e documentazione

Per ottenere la pensionistica privilegiata deve essere certificata la causa di servizio. In altre parole il trattamento privilegiato presuppone il riconoscimento del nesso causale. Il rapporto di causalità consiste nella riconducibilità dell'infermità allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Perciò è fondamentale ricostruire con cura i fatti di servizio e avere assistenza medico-legale adeguata per dimostrare questa correlazione e rivendicare la corretta ascrizione tabellare.

Nello specifico nella domanda si dovranno indicare le infermità e i fatti per i quali si richiede il trattamento, allegando tutta la documentazione di servizio, le certificazioni sanitarie e ogni altro documento utile.

Accertamenti per ottenere la pensione privilegiata

Per ottenere la pensione di privilegio sono necessari due accertamenti. Il primo è quello clinico, a opera della C.M.O. (Commissione Medica Ospedaliera), in cui devono risultare:

- giudizio diagnostico;
- data di conoscibilità della infermità o lesione;
- indicazione della categoria;
- giudizio di idoneità al servizio;
- numero delle annualità (massimo cinque) per le patologie ascritte a tabella B;
- numero degli anni (minimo due e massimo quattro) di riconoscimento dell'assegno rinnovabile, nel caso in cui la patologia sia suscettibile di miglioramento;
- se l'eventuale inabilità accertata è determinata, esclusivamente o in misura prevalente, da infermità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio.

Quindi il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l'infermità. Infine il secondo accertamento definitivo è quello inerente al nesso di causalità, di competenza del comitato di verifica per le cause di servizio.

Pensione privilegiata militare: domanda di aggravamento

Sia per la pensione privilegiata ordinaria sia per quella tabellare, qualora l'infermità peggiori, il titolare può in qualsiasi momento chiedere la revisione del provvedimento di concessione per ottenere il passaggio a una categoria superiore e l'eventuale riliquidazione della pensione.

Se la domanda d'aggravamento viene respinta, può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione. Tuttavia, è ammessa un'ulteriore istanza, per richiedere pensione privilegiata aggravamento, trascorsi dieci anni dalla data in cui è stato emesso il terzo provvedimento negativo.

Pensione privilegiata di reversibilità e cumulabilità

La pensione privilegiata indiretta è il trattamento previdenziale che spetta ai superstiti dell'assicurato, venuto a mancare in seguito all'infermità per causa di servizio. Perciò il trattamento privilegiato risulta reversibile.

In particolare il diritto alla pensione privilegiata si estende ai superstiti, secondo il seguente ordine:

- coniuge;
- figli minori di anni 18;
- figli studenti anche maggiorenni (sino al compimento dei 21 anni per gli iscritti alla scuola media superiore o ai 26 anni per gli universitari);
- orfani inabili a carico, conviventi e nullatenenti;
- genitori;
- fratelli e sorelle;
- nipoti.



Inoltre il trattamento privilegiato risulta cumulabile con retribuzioni derivanti dallo svolgimento d'attività lavorativa o con un altro trattamento di quiescenza, purché spettante a seguito di un'attività lavorativa diversa da quella che ha causato l'infermità (art. 139 D.P.R. 1092/1973).

Tuttavia non è compatibile con altre prestazioni, come le rendite INAIL, altri trattamenti a carico dello Stato o di Enti Pubblici.

I diritti previdenziali delle vittime del dovere

La vittima del dovere, oppure i suoi familiari in caso di decesso, ha diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi. Hanno inoltre diritto a:

una speciale elargizione vittime del dovere da € 200.000, oltre rivalutazione monetaria in ipotesi di inidoneità al servizio o di invalidità non inferiore all'80% (negli altri casi, € 2.000 per punto percentuale, oltre rivalutazione monetaria).

Vittime del dovere assegno vitalizio mensile di € 500,00, a condizione che abbiano una lesione invalidante pari al 25%.

Speciale assegno vitalizio vittime del dovere di € 1.033,00 mensili a condizione che abbiano una lesione invalidante pari al 25%.

Due annualità di pensione per gli aventi diritto alla reversibilità.

Esenzione Irpef sulle pensioni.

Assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a ogni altra categoria (diritto esteso ai figli e/o al coniuge in caso di decesso o di invalidità che non consenta la prosecuzione dell'attività lavorativa).

Esenzione dal pagamento del ticket sanitario.

Accesso alle Borse di studio.

Assistenza psicologica.

In caso di decesso, le prestazioni maturate dalla vittima vengono erogate ai suoi eredi legittimi. Inoltre, i medesimi essendo anche superstiti, hanno diritto alla costituzione

delle relative prestazioni previdenziali.

Vittime del dovere e risarcimento danni

I dipendenti delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza che riportino delle infermità nello svolgimento di determinate attività hanno diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere. Nel caso di danno biologico per compimento del servizio in condizioni di rischio, si ha diritto invece alla cosiddetta equiparazione alle vittime del dovere. Sono equiparati alle vittime del dovere tutti coloro che hanno subito un danno biologico per aver svolto il loro servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà.

La Legge 466/1980 identifica tra i destinatari delle tutele di vittime del dovere i magistrati ordinari, militari dell'Arma dei Carabinieri; militari di Corpo di finanza; appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; del Corpo degli agenti di custodia; al personale del Corpo forestale dello Stato; personale del Corpo di polizia femminile; personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena; Vigili del Fuoco; appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso.

Per totale equiparazione vittime del dovere, si fa riferimento alle particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà (art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006), tra le quali l'esposizione ad amianto, a nanoparticelle per proiettili all'uranio impoverito, a radiazioni ionizzanti ecc...

“per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.

Le vittime del dovere hanno diritto al risarcimento dei:

- Danni biologici (lesione all'integrità psicofisica).
- Sofferenza fisica e morale (danni morali).

- Danni esistenziali (per il peggioramento qualità della vita).
- Pregiudizio patrimoniale della vittima del dovere.
- Danno emergente.
- Danno per lucro cessante.

L'art. 2087 c.c. e tutte le altre norme di tutela della salute e dell'incolumità psicofisica, trovano applicazione anche in favore di coloro che sono dipendenti pubblici e privati delle Forze Armate (Marina Militare, Esercito, Aeronautica Militare, vittime del dovere Carabinieri) e del comparto sicurezza, del Ministero dell'Interno (Polizia di Stato e Vigili del Fuoco) e del Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di Finanza) e del Ministero della Giustizia (Polizia Penitenziaria), come risulta da Corte di Cassazione, IV Sez. Pen., n. 3615/2016.

Vittime del dovere e la tutela dei superstiti

In molti casi, le infermità provocano il decesso della vittima. Per tali motivi si pone il problema della tutela dei superstiti, a cui poter attribuire vittima del dovere benefici. Rispetto a questa condizione, anche quella degli orfani vittime del dovere.

Infatti, in molti casi, quando l'orfano non è più nel carico fiscale, l'amministrazione nega il diritto previdenziale.

L'art. 6, comma 1, n. 2 della L. 466/1980 identifica tra i superstiti, solo i figli nel carico fiscale, unitamente al coniuge. In sua assenza gli orfani hanno sempre la tutela.

Questo sistema è stato definitivamente superato dal legislatore, per quanto riguarda le vittime del terrorismo. Invece, per quanto riguarda le novità vittime del dovere, in assenza di una disposizione espressa, spesso si richiama la vecchia normativa.

CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI

La presente simulazione è stata elaborata, considerando le norme e i regolamenti vigenti, solo ed esclusivamente sulla base dei dati e dei documenti forniti dal Cliente. Si rammenta che esistono delle condizioni, previste da specifiche norme, che potrebbero determinare l'anticipo o il posticipo delle decorrenze indicate (es.: invalidità civile =>74%, cecità, maternità al di fuori del rapporto di lavoro, periodi di lavoro non segnalati in estratto, periodi ripetuti in estratto, servizi svolti in località disagiate, ecc.).

>>> NON AFFIDARTI AI SOLITI CONSULENTI IMPROVVISATI <<<

ASSISTENZA FISCALE

SPORTELLO LAVORO

SERVIZI PREVIDENZIALI

SERVIZI CONTABILI

COLF E BADANTI

SPORTELLO IMMIGRAZIONE

SUCCESSIONI

CASA

CONSULENZA PROFESSIONALE

>>> I NOSTRI SERVIZI DEDICATI A TE <<<

> ASSISTENZA FISCALE

- Dichiarazione dei Redditi (modello 730 e Redditi)
- Tasse sulla Proprietà Immobiliare IMU/TASI
- Calcolo ISEE
- Bonus Acqua, Gas e Energia
- Modello RED
- ENEA Ristrutturazioni Edilizie

> SERVIZI CONTABILI

- Apertura Partite IVA
- Gestione Contabile P. IVA, Professionisti e Piccoli Imprenditori (minimi, forfetari, semplificati, ordinari)
- EAS, Consulenza e Contabilità a Enti Non Commerciali (ASD E ONLUS)

> SERVIZI PREVIDENZIALI

- Verifica Contributi e Variazioni
- Gestione Pensioni Pubblici Dipendenti
- Gestione Pensioni Dipendenti Privati
- Infortuni e Malattie Professionali
- Invalidità e Permessi Legge 104
- NASPI e Assegni Familiari
- Maternità e Bonus
- Reddito e Pensione di Cittadinanza

> SPORTELLO DEL LAVORO

- Consulenza sul Contratto di Lavoro
- Dimissioni e Assistenza per Cessazione Rapporto di Lavoro
- Controllo Busta Paga
- Controllo e Calcolo TFR
- Calcolo Spettanze Retributive ed eventuale Rivendicazione delle differenze
- Conciliazioni
- Insinuazione al passivo in caso di fallimenti

> CASA

- Contratti di Locazione Abitativa
- Comodato d'uso
- Contratti di Locazione Commerciale
- Calcolo Imposta di Registro e Aggiornamento ISTAT
- Consulenza Cedolare Secca

> COLF E BADANTI

- Gestione del Rapporto di Lavoro Domestico
- Elaborazione CU
- Compilazione Bollettini INPS
- Controllo Busta Paga e TFR
- Assunzione e Cessazione Rapporto di Lavoro

> SPORTELLO IMMIGRAZIONE

- Pratiche di rilascio e di rinnovo Permessi di Soggiorno
- Ricongiungimento e coesione familiare
- Pratiche di Cittadinanza
- Iscrizioni Anagrafiche Cittadini UE
- Richiesta di Visto Turistico/Lavoro
- Ricorsi Amministrativi e Giudiziari

> CONSULENZA PROFESSIONALE

- Consulenza Legale
- Consulenza Medico Legale
- Consulenza Pensionistica
- Ricorsi per invalidità civile
- Responsabilità Medica
- Sinistri stradali

> SUCCESSIONI

- Dichiarazioni di Successione
- Riunione di Usufrutto
- Volture e Rettifiche Catastali

*Tutti i Servizi
di cui hai bisogno
a portata di mano!*

CONTATTI

SEMPRE AL TUO FIANCO!

NON AFFIDARTI AI SOLITI CONSULENTI IMPROVVISATI!

COMUNICA CON **IL NOSTRO TEAM**



06.97858782



partners@patronatocaf.net



379.2549144



La mia Pensione e i Diritti Nascosti



Caf Patronato Punto Gemelli



Patronato Caf Roma

LE NOSTRE **SEDI**

Via Pollenza, 4 c/o Poliambulatorio GEMELLI (2° Piano)
00156 - Roma

Via Del Ponte delle Sette Miglia, 49
00173 Roma